



## FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DEL VENETO

**OGGETTO: Risposta ai quesiti relativi alla lettera FOIV del 08.01.09 prot. N. 02/09 sull'entrata in vigore dell'attestato di certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs 115/08.**

Con riferimento alla lettera di cui in oggetto sono pervenuti alcuni quesiti sull'obbligatorietà dell'attestato di certificazione energetica. Si ritiene quindi opportuno riportare le seguenti considerazioni.

L'art. 18 comma 6 del D.Lgs 115/08 recita: *"Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l'allegato III al presente decreto legislativo. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le disposizioni di cui all'allegato III si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali. Le regioni e le province autonome che abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell'allegato III.*

Come noto la regione Veneto, insieme ad altre regioni, non ha recepito la direttiva di cui sopra.

L'attestato di certificazione energetica, ai sensi della direttiva 2002/91/CE e del D.Lgs 192/05 e s.m. è un documento, redatto da un soggetto abilitato, che riporta la prestazione energetica calcolata secondo un metodo di calcolo ufficiale.

Il metodo di calcolo ufficiale ed i requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione saranno oggetto dei DPR di cui all'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 192/05 e s.m.. Tuttavia, il D.Lgs. 115/08 definisce già ora in allegato III sia la metodologia di calcolo (allegato III punto 1), sia i requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione degli edifici (allegato III punto 2), e ciò proprio allo scopo dichiarato di dare piena attuazione al decreto 192/05.

Pertanto, sulla base di quanto sopra, sembra inevitabile ritenere che l'art. 11 comma 1-bis del D.Lgs. 192/05, che prevedeva l'attestato di qualificazione al posto dell'attestato di certificazione fino all'emanazione delle linee guida nazionali, sia da considerare implicitamente abrogato.

Del resto, come previsto dall'allegato III punto 1 comma 5, le linee guida dovranno riportare proprio le metodologie di calcolo della prestazione energetica (le UNI TS 11300) del D.Lgs 115/08.

La Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e porge cordiali saluti.

Il Presidente FOIV

Prof. Ing. Marco Favaretti